

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2004

ASTRID – Gruppo di lavoro sul Finanziamento della politica (coordinato da Cesare Pinelli)

Sono presenti: Cesare Pinelli, Ermanno Granelli, Giuseppe Busia, Rodolfo Brancoli, Franco Bassanini, Massimo Siclari, Veronica Boncimino.

Ermanno Granelli ha iniziato il suo intervento rimandando, per gli aspetti più tecnici, alla relazione prevista dall'articolo 12 della legge n. 515/1993 che il Collegio di controllo della Corte dei Conti ha prodotto sulla verifica della rendicontazione dei partiti per le spese elettorali delle politiche del 13 maggio 2001, che lascia a disposizione del gruppo di lavoro; ha preferito invece approfondire alcuni aspetti che, ad avviso di coloro che si sono trovati a lavorare all'interno di quel Collegio di controllo, manifestano le criticità della legge n. 515/1993:

- a) innanzitutto il Collegio non è un organo permanente, ma i membri vengono estratti a sorte di volta in volta, soltanto tra i Consiglieri della Corte dei Conti, e resta in carica per nove mesi, con il limite della durata dell'incarico che va necessariamente allungato a garanzia dell'imparzialità e non corruttibilità dei Consiglieri, pensando anche ad un meccanismo di incompatibilità delle cariche. Questa struttura ha un altro limite nella mancanza di continuità e di collegamento sia tra i membri stessi del Collegio, sia con gli altri organi della Corte. Se, in ipotesi, come a volte avviene, ci siano elezioni concomitanti (come, per esempio, le elezioni politiche amministrative e le elezioni europee) vengono nominati due collegi distinti, creandosi in tal modo il problema della verifica sugli storni delle somme, perché i candidati ad entrambe le elezioni possono ben decidere di imputare le spese alla campagna elettorale che ha la capienza maggiore di finanziamento, senza essere in alcun modo controllati.
- b) il rapporto tra l'articolo 9 (*Contributo per le spese elettorali*) e l'articolo 12 (*Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*) determina uno scollegamento nel metro di giudizio utilizzato nella predisposizione delle due norme. L'articolo 9 disciplina il sistema di calcolo per far insorgere il diritto al contributo per le spese elettorali in capo alle singole formazioni politiche, basandosi su di un coefficiente di moltiplicazione per ottenere l'ammontare del finanziamento; l'articolo 12 invece si occupa del meccanismo di controllo sulle spese elettorali, affidando tale potere alla Corte dei Conti e conferendogli anche la possibilità di erogare sanzioni qualora la Corte rinvenga dei vizi nelle documentazioni esaminate. Quindi Granelli rileva che ci sia un sistema molto rigido in

riferimento all'articolo 12; mentre lo stesso non può dirsi per l'articolo 9. Rileva anche che, effettivamente, il Collegio si limita a fare un controllo puramente cartaceo della documentazione presentata dalle diverse formazioni politiche, in tal modo essendo possibile trovare facili *escamotages* per eludere le disposizioni di legge: infatti si tratta di un organo che non è in grado di stabilire la veridicità dei documentati esaminati, perché non dispone degli strumenti adeguati per fare ciò.

Per questo limite della legge Siclari ipotizza che si potrebbe far rientrare la fattispecie nel campo penale della falsa fatturazione che, di norma, colpisce ogni singolo cittadino, ma c'è anche il problema di chi potrebbe essere a denunciare il reato.

Brancoli allora propone che si potrebbe studiare il meccanismo statunitense della *Federal Elections Commission* (FEC);

- c) dalla riflessione precedente, in riferimento alle modalità di erogazione dei finanziamenti per spese elettorali, si deduce un'altra criticità, ovvero l'ascrivibilità temporale delle spese elettorali; per dire meglio, sarebbe necessario indicare più precisamente quale sia l'arco di tempo entro il quale considerare le spese come imputabili alle elezioni, per esempio intendendosi tale periodo decorrente dal momento in cui vengono convocati i comizi;
- d) l'aspetto dell'autofinanziamento, cioè come i singoli appartenenti alle formazioni politiche si autotassano. Bisognerebbe cercare di pensare a forme di controllo più stringenti di quelle oggi previste dalla legge. Busia solleva, a questo proposito, il problema dell'imputazione delle spese, pensando che potrebbe essere l'avversario politico, l'unico ad avere un interesse forte nel denunciare le irregolarità dell'altra parte, a presentare all'organo di controllo una memoria, dalla quale l'imputato deve presentare delle controprove, a pena di decadenza dal diritto a ricevere il finanziamento. Anche per questo aspetto Brancoli ritiene che sia utile portare avanti lo studio della FEC americana che, in Italia, potrebbe avere l'aspetto di un'Autority con poteri di controllo.

In conclusione Brancoli fa presente che, comunque, determinati problemi forse non saranno mai risolvibili, per come è strutturato il sistema in Italia: per esempio l'aspetto della raccolta dei fondi attraverso un mandatario da nominare solo dopo la presentazione delle liste, ma non c'è nessun controllo nemmeno su questo.

Dall'esposizione di Granelli sono quindi emersi nuovi spunti di riflessione. Per migliorare la disciplina che regola il finanziamento ai partiti per le spese elettorali è necessario:

1. unificare l'attività di controllo, ora divisa tra Corte dei Conti e magistratura ordinaria (gli uffici elettorali circoscrizionali);

2. predisporre strumenti più effettivi di controllo: la Guardia di Finanza potrebbe andare bene, anche se c'è il problema della vicinanza al Governo (vedi Tremonti che ha inviato la G.d.F. in varie aziende di cui conosceva la situazione finanziaria);
3. allargare l'oggetto del controllo della Corte dei Conti: sia la verifica di conformità dei documenti presentati, ma anche la corrispondenza alla legge delle spese effettivamente sostenute.

Bassanini, per finire, propone di fare una verifica anche relativa alla disciplina della cartellonistica, contenuta in una legge che, a memoria, ricorda essere dei primi anni '70.

Al termine della riunione vengono lasciati agli atti: la relazione del Collegio di controllo della Corte dei Conti, l'articolo di Brancoli "Il salvadanaio della politica s'è rotto", pubblicato su Global, una rassegna stampa del 20 aprile 2004 di articoli riguardanti il tema delle spese elettorali lasciato da Busia (dei quali se ne farà pervenire al più presto una copia in formato elettronico ai soci). La riunione è stata poi aggiornata alla prossima seduta dell'**8 giugno 2004**, alle **ore 10**.